

**STATUTO DELLA
"SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI"**

**ART. 1
COSTITUZIONE**

Fra gli aderenti al presente Statuto viene costituita presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Giurisdizione del Tribunale di Venezia, una Associazione di categoria volontaria, senza scopo di lucro, denominata:

**"SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI"**

**ART. 2
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione è una libera Associazione apolitica ed apartitica e senza fini di lucro.

Essa ha lo scopo di promuovere la professione di Dottore Commercialista, istituire ed organizzare i corsi di formazione professionale per praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, finalizzati ad integrare il tirocinio professionale (art.-2-3_Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca n.143 del 7 agosto 2009) e, in genere, tutte quelle iniziative rivolte all'aggiornamento professionale dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali dei Conti e dei laureati in scienze economiche, giuridiche ed aziendali.

A tal fine, l'Associazione potrà organizzare seminari, convegni e corsi, anche con il concorso di terzi soggetti, ed attuare ogni altra iniziativa idonea a conseguire lo scopo proprio dell'Associazione stessa.

L'estensione dell'attività dell'Associazione ad altre attività e discipline deve essere deliberata dall'Assemblea Generale degli Associati a maggioranza assoluta.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e commerciale che siano ritenute dal Consiglio Direttivo, necessarie, utili e pertinenti con gli indirizzi dell'attività associativa.

Pertanto, le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale sono stabilite dal Consiglio Direttivo che potrà compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

**ART. 3
DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART. 4
SEDE**

L'associazione ha sede in Venezia, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la giurisdizione del Tribunale di Venezia.

**ART. 5
ASSOCIATI**

Possono essere Associati tutte le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, che condividano le finalità dell'Associazione e che, osservate le norme relative all'ammissione degli Associati, vengano accolte a far parte dell'Associazione.

Possono essere Associati anche le persone giuridiche, consorzi, enti pubblici e privati che condividano le finalità dell'Associazione.

Gli Associati si dividono in:

- **Soci Fondatori:** ovvero i fondatori dell'Associazione. Hanno sempre diritto di voto in Assemblea. Gli Associati Fondatori sono i primi membri del Consiglio Direttivo;
- **Soci Ordinari:** sono coloro i quali siano regolarmente iscritti presso un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ovvero i praticanti Dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti

o che abbiano chiesto l'iscrizione all'apposito albo dei praticanti e che condividano le finalità dell'Associazione e partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze ed i quali, avendone fatto domanda, siano stati accettati dal Consiglio direttivo. I soci versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. Il numero dei soci è illimitato.

ART. 6 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Chiunque desideri divenire Associato deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Con la domanda l'aspirante Associato si impegna, in caso di accettazione, ad osservare lo Statuto ed il regolamento e ad assumere incondizionatamente tutti i doveri di Associato.

ART. 7 AMMISSIONE

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti Associati devono:

- a) essere di specchiata moralità;
 - b) accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) conformarsi a tutte le delibere prese dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo.
- Le domande di ammissione all'Associazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Le delibere sulle domande di ammissione sono inoppugnabili.

ART. 8 ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo si estingue:

- a) con la morte dell'Associato;
- b) con le dimissioni dell'Associato stesso;
- c) con la decadenza automatica da Associato;
- d) con l'esclusione dell'Associato.

ART. 9 DIMISSIONI E DECADENZA DELL'ASSOCIATO

Gli Associati che intendono dimettersi dovranno presentare al Consiglio Direttivo dichiarazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica, anche certificata, e non avranno diritto al rimborso delle quote associative già pagate.

Gli Associati che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota associativa e/o per le quote aggiuntive eventuali per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 10 ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Il Consiglio Direttivo può escludere l'Associato che non osserva le disposizioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale, i deliberati dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo e che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione.

Restano a carico dell'Associato escluso tutte le obbligazioni precedentemente assunte con possibilità di richiesta da parte della Associazione di eventuali risarcimenti danni.

ART. 11 CATEGORIE DI ASSOCIATI

Il Consiglio Direttivo potrà individuare più categorie di Associati, differenziando l'importo del contributo associativo annuale di cui al successivo art. 14.

ART. 12
DIRITTI DELL'ASSOCIATO

Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

In nessun caso potrà essere limitato agli Associati il diritto alla partecipazione e al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

ART. 13
DOVERI DELL'ASSOCIATO

L'associato deve:

- a) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa;
- b) versare puntualmente le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ART. 14
QUOTE ASSOCIATIVE

Il contributo associativo, le quote associative, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, le quote associative saranno di diversa entità e potranno variare in relazione all'età, o alla categoria di Associato o alla partecipazione dell'Associato all'attività associativa. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile.

ART. 15
CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ART. 16
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Collegio dei Revisori Legali dei Conti.

ART. 17
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, il recapito di riferimento è quello risultante dal libro dei soci, ovvero con avviso da affiggere presso la Sede degli Ordini dei Dottori Commercialisti di Venezia e di Treviso.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/3 degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), al Consiglio direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

ART. 18
L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, da persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'assemblea delibera in sede ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, e deliberano validamente a maggioranza dei presenti.

Ciascun associato, sia persona fisica che persona giuridica, ha diritto ad un solo voto.

La rappresentanza per delega alle Assemblee è ammessa, per gli Associati persone fisiche, solo per delega ad altro Associato. Ciascun Associato può essere portatore di non più di cinque deleghe.

L'Assemblea degli Associati indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le linee di politica scientifica e culturale che il presente Statuto contiene.

ART. 19

OGGETTO ASSEMBLEE ASSOCIATI

L'Assemblea Ordinaria annuale ha per oggetto:

- a) la discussione e l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno sociale;
- b) la discussione su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno;
- c) l'elezione delle cariche sociali (componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti);
- d) su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita della Associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche da apportare allo Statuto nonché sulla proroga, sulla liquidazione e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 20

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a cinque membri, iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, eletti a norma dell'art. 19 del presente Statuto. I consiglieri durano in carica quattro anni. Essi sono rieleggibili.

Eventuali Consiglieri dimissionari, revocati o decaduti dalla carica verranno sostituiti dal Consiglio Direttivo. I nuovi eletti dureranno in carica sino alla scadenza del mandato al Consiglio. Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Il Consiglio Direttivo, qualora l'Assemblea Ordinaria degli Associati non vi abbia provveduto, elegge al suo interno: il Presidente e il Vice Presidente.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo deliberativo per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna. In particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi associativi, che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate in modo tassativo alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

In via indicativa e non esaustiva, al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti:

- a) il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'Associazione;
- b) l'approvazione del programma per lo sviluppo delle iniziative e delle attività dell'associazione;
- c) il pagamento e la riscossione dei debiti e crediti;
- d) la liquidazione dei rimborsi spese delle persone che si sono adoperate nell'attività dell'Associazione;
- e) la redazione del regolamento di disciplina e l'adozione di tutti i provvedimenti disciplinari;
- f) il compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di mezzi finanziari atti al funzionamento dell'Associazione;
- g) la discussione di tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli Associati;
- h) l'esame delle domande di ammissione e l'accettazione delle dimissioni degli Associati;
- i) la stesura del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati e il disbrigo di tutti gli adempimenti di ordine amministrativo;
- l) la convocazione delle Assemblee Ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e la convocazione delle Assemblee Straordinarie quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta dagli Associati a norma dell'art. 17 del presente Statuto;
- m) il compimento di qualsiasi operazione con gli Istituti di Credito, autorizzando il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Associazione, tutti i documenti che gli Istituti di Credito riterranno necessari ed opportuni per il perfezionamento di tali operazioni.

Spetta al Consiglio Direttivo l'emanazione di un eventuale Regolamento interno scritto, contenente le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale e la disciplina che dovrà essere rispettata dagli Associati riguardante in particolare: le modalità per l'ammissione, i criteri di esazione dei contributi associativi, le scritture contabili da tenere oltre a quelle obbligatorie, la decadenza e l'esclusione dall'Associazione.

ART. 22

CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato, anche a mezzo telefax/email, dal Presidente o da un Consigliere, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o qualsiasi strumento audio e/o video, purché sia garantita al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti virtualmente.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consuntivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto nel conteggio degli astenuti. In caso di parità di voti, si attribuisce prevalenza al voto del Presidente.

ART. 23

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione viene eletto in seno al Consiglio Direttivo e rappresenta, anche agli effetti di Legge, l'Associazione stessa.

Egli sovrintende all'attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi associativi, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il rendiconto annuale consuntivo da presentare agli Associati; vista, di regola, la corrispondenza e presiede le Assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto

in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

ART. 24

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è affidata ad un Revisore Unico ovvero ad un Collegio di Revisori nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Associati, iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

In caso di Collegio di Revisori, l'Assemblea Ordinaria degli Associati indicherà anche uno dei tre Revisori come Presidente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Hanno il compito di vigilare e controllare l'attività finanziaria della gestione dell'Associazione. Si riuniscono almeno una volta all'anno per verificare il buon andamento della gestione sociale ed amministrativa dell'Associazione.

ART.25

BILANCIO E ANNO SOCIALE

L'anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno ed il primo dalla data dell'Atto Costitutivo al 31 agosto 1998.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo settembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26

OBBLIGAZIONI IN PROPRIO DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati ed i membri del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione, potranno assumere, volendo, obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni e prestiti infruttiferi all'Associazione.

ART.27

FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione sono coperte dai contributi associativi versati dagli Associati nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e con i contributi e le liberalità che l'Associazione potrà altresì ricevere da altri soggetti, persone ed enti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative, ordinarie e straordinarie, versate dagli Associati;
- b) dalle eventuali elargizioni e contributi raccolti da Associati, da terzi e da Enti pubblici o privati;
- c) dalle entrate finanziarie derivanti dall'organizzazione di seminari, convegni, e da corsi rivolti agli associati o a non associati che ne facciano richiesta;
- d) da tutte le altre entrate che possono concorrere ad incrementare i fondi sociali.

ART. 28

PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- a) dagli eventuali avanzi di bilancio;
- b) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa;
- c) dalle liberalità, donazioni, lasciti e successioni di altri soggetti (persone od enti).

Il Patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, anche parziali tra soci, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 29
SCIoglimento ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati, la quale provvederà anche alla nomina di uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, comprese le quote sociali versate, che sono irripetibili, sarà devoluto a favore di iniziative affini e/o comunque a finalità di utilità generale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30
CONTROVERSIE

Gli Associati si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per loro eventuali questioni con l'Associazione.

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, nonché da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, purché compromettibili in arbitri, saranno risolte mediante arbitrato.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia... (luogo individuato ex art. 810 c. 2 c.p.c.).

L'arbitro Unico deciderà in via irrituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

ART. 31
NORME APPLICABILI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, le norme stabilite dal Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute e le disposizioni di legge vigenti in materia.